

**N. R.G. P.U.23/2024*****Tribunale Ordinario di Ferrara*****IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefano Giusberti - Presidente  
dott. Anna Ghedini- - Giudice rel. ed est.  
dott. Costanza Perri - Giudice

nel procedimento n. r.g. P.U. **23/2024** relativo alla richiesta di concessione di termine ai sensi dell'art.44 CCI da parte di \_\_\_\_\_ ,

letta la relazione del commissario giudiziale del 16.5.24,

disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 44 comma 2 CCI per la udienza del 28.5.24,

letta la memoria depositata dalla debitrice in data 27.5.24 unitamente a istanza contestuale di proroga del termine di cui all'art. 44 CCI,

rilevato che il Commissario ha accertato che : “ \_\_\_\_\_ , in data 23.4.24, ha effettuato un pagamento di € 40.061 al fornitore \_\_\_\_\_ con sede in Taiwan. Secondo le informazioni ricevute dal legale rappresentante di \_\_\_\_\_ , il pagamento si riferisce ad una fattura del 1.4.2024 recante il maggior importo di € 84.088,01. La fattura a sua volta si riferisce ad un ordine di \_\_\_\_\_ al fornitore \_\_\_\_\_ del 26.10.2023.... il fornitore \_\_\_\_\_ , prima dell'emissione della fattura 5 del 1.4.24 era già creditore di \_\_\_\_\_ per l'importo di € 56.260,60 in forza di una fattura del 6.3.24, l'ordine per l'acquisto della merce oggetto del pagamento di cui sopra era stato inviato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il 26.10.2023, la causale del bonifico bancario non reca alcuna indicazione della fattura pagata, così che, applicando le ordinarie regole di imputazione dei pagamenti, il contratto di affitto di azienda aveva preso efficacia il 19.4.24, così che il giorno in cui è stato ordinato il bonifico – 23.4.24 – non sussistevano più esigenze di funzionamento dell'impresa, non più nel possesso di \_\_\_\_\_ ;

che successivamente al deposito della relazione informativa ricevuta da \_\_\_\_\_ in data 6.5.24, il commissario ha riscontrato un ulteriore pagamento di \_\_\_\_\_ a favore del fornitore \_\_\_\_\_ occorso il 6.5.2024 per l'importo di € 20.031,00;



che prima del deposito del ricorso il fornitore, avente credito di rango chirografario, aveva un credito verso la debitrice di euro € 56.260,60 e che il successivo credito di euro 84.088,01, che la debitrice vuole intendere come sorto dopo il deposito del ricorso in relazione alla data di emissione della fattura ( 1.4.24, due giorni dopo il deposito del ricorso), deve considerarsi anch'esso corrispondente a un debito concorsuale atteso che l'obbligo sorge al momento dell'ordinativo ( risalente al 26.10.23 come documentato dal doc. 7 prodotto dal Commissario insieme alla sua relazione del 16.5.24) e non già al momento della emissione della fattura, con la conseguenza che il pagamento di oltre 60mila euro deve essere considerato relativo a debiti di natura concorsuale e di rango chirografario;

che inoltre la regola dell'art. 1193 c.c. vuole che in presenza di debiti sorti in momenti diversi il pagamento parziale vada imputato ai debiti più risalenti, con la conseguenza che il versamento de quo avrebbe in ipotesi estinto il debito di euro 56.260,60 pacificamente anteriore al ricorso e solo in misura minima intaccato il debito successivo che si vuole invece estinto con i pagamenti oggetto di motivazione;

che in memoria autorizzata, sostiene che tutta la merce acquistata dal fornitore con la fattura del 1.4.24 sarebbe stata immediatamente rivenduta a terzi con un margine positivo di € 3.505,74 (così a pag.11 della memoria 24.5.24) e quindi non vi sarebbe stato alcun danno in capo alla debitrice; detta merce sarebbe stata infatti in parte rivenduta a “vari clienti” per il prezzo di € 9.675,75 con una serie di fatture datate 19.4.24 e per il residuo all'affittuario della azienda di per il prezzo di € 77.918,00; a supporto di tale affermazione sono state prodotte una serie di documenti di trasporto e relative fatture (tutte datate 19.4.24) ai “vari clienti” e la copia di un bonifico del 23.5.24 ( abbondantemente successivo alla relazione del commissario del 16.5.24) da a dell'importo di € 95.059,96;

che, pur non avendo alcuna rilevanza tali circostanze -se provate- in relazione alla illegittimità dei pagamenti, in ogni caso i documenti prodotti non danno prova di quanto affermato: le fatture ai “vari clienti” assommano infatti ad oltre 26.000 euro (e non ai 9.675,75 di cui dovrebbero dare conto), né risulta possibile il riscontro o la riconciliazione fra la merce in esse indicata e quella di cui alla fattura di acquisto 1.4.24 emessa da quanto alla residua merce (la più parte), che sarebbe stata interamente rivenduta a per il prezzo di € 77.918, per essa è stata prodotta solamente una contabile bancaria del bonifico di € 95.059,96 di cui si è detto, ma non la fattura e il documento di trasporto cui esso farebbe riferimento;

che l'art. 46 CCI prevede che “dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa



autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1”;

che la norma sembra da un lato fare riferimento alla sola ipotesi di ricorso prenotativo depositato in funzione del deposito di una proposta concordataria, ma dall'altro lato e' noto che nella concezione del nuovo codice, il ricorso c.d. in bianco e' strumento aspecifico, in cui non si deve indicare la forma di composizione della crisi cui ci si orientera', essendo quindi improprio esprimersi in termini di ricorso ex art. 44 CCI riferito a una domanda concordataria;

che diversamente opinando la disciplina degli effetti del ricorso prenotativo da cui esiti una proposta diversa da quella concordataria, ovvero un accordo di ristrutturazione o un piano di ristrutturazione omologato, non sarebbe individuabile, il che e' contrario a una interpretazione sistematica delle norme;

che, avuto riguardo alla importanza della somma oggetto di pagamento ed alla natura chirografaria del debito cui esso e' stato imputato, l'atto deve essere qualificato come di straordinaria amministrazione e pertanto doveva essere fatto oggetto di richiesta preventiva di autorizzazione al Collegio, con la conseguente sanzione prevista dalla legge;

che, inoltre, il Commissario ha evidenziato che successivamente al deposito del ricorso, la debitrice ha stipulato contratti di mandato professionale, con previsione di versamento di acconti ( di cui uno, a favore di \_\_\_\_\_ e' stato pagato per € 9.882,) e di saldo non gia' successivamente alla omologa ma al momento della consegna dei rispettivi elaborati, con \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

che il conferimento degli incarichi di cui sopra e le modalita' di pagamento previste (acconti al conferimento e saldo, al piu' tardi, alla consegna dei lavori) contrastano con quanto previsto dall'art. 6 CCI che attribuisce la prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione di uno strumento di composizione della crisi solo se sia intervenuta la omologa e solo al 75%;

che quindi anche la contrazione di tali debiti, avvenuta con la stipulazione dei contratti di mandato professionale, necessitava di idonea autorizzazione, anche in considerazione dell'importo pattuito;

che peraltro la debitrice nella propria memoria autorizzata ha dichiarato di avere sempre manifestato, sin dal ricorso, la propria intenzione di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la conseguenza che l'incarico all'avv. \_\_\_\_\_ per la disamina delle azioni revocatorie e risarcitorie eventualmente esperibili nella liquidazione giudiziale non trova giustificazione;

che, non potendo essere revocato il termine concesso ex art. 44 CCI in quanto scaduto, i rilievi di cui sopra comportano il rigetto della istanza di proroga del detto termine;



che, decorso il termine assegnato e non prorogato senza che siano stati depositati piano e proposta, non puo' che dichiararsi la improseguibilita' del procedimento;

PQM

Rigetta la istanza di proroga. Dichiaro improseguibile il procedimento. Dichiaro cessate le misure protettive confermate con provvedimento del 29.4.24.

Ferrara, 28 maggio 2024

Il Presidente  
dott. Stefano Giusberti

